

# I CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE

## Formazione e tenuta dell'Albo

di **Claudio Venturi**

**Sommario:** - 1. Riferimenti normativi - 2. La figura professionale e i compiti del consulente tecnico - 3. La formazione e la tenuta dell'Albo dei consulenti tecnici. - 3.1. La formazione dell'Albo. - 3.2. L'iscrizione nell'Albo. - 3.2.1. *Requisiti e documenti richiesti per l'iscrizione.* - 3.2.2. *Gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.*

### **1. Riferimenti normativi**

La figura del consulente tecnico è disciplinata:

- 1) dal **Codice di Procedura Civile**, agli articoli dal 61 al 64 e dal 191 al 201;
- 2) dalle **disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile**, agli articoli dal 13 al 24 e dal 89 al 92;
- 3) dal **Codice di Procedura Penale**, agli articoli 225, 226, 230, 359, 360, 501, 502, 510.

### **2. La figura professionale e i compiti del consulente tecnico**

Il consulente tecnico è un organo giudiziario individuale al quale il giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria attività, quando l'oggetto della lite implichi questioni non risolvibili in base alle nozioni di comune esperienza.

Nel giudizio civile si distingue tra consulente tecnico del giudice, o **consulente tecnico d'ufficio (CTU)**, e **consulente tecnico di parte (CTP)**.

Il consulente tecnico d'ufficio è uno degli ausiliari del giudice la cui funzione è tesa ad integrare l'attività di quest'ultimo, sia in quanto può offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi diretti di giudizio: proprio per tali motivi è una persona con particolare competenza in un determinato settore, chiamata a esprimere pareri, raccogliere motivazioni, effettuare verifiche, anche se non esercita mai attività decisoria che spetta invece esclusivamente al magistrato.

Pertanto, quando lo ritiene necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo da uno o più consulenti con particolare competenza tecnica (art. 61 c.p.c.).

Il consulente tecnico è nominato, con ordinanza, dal giudice istruttore o dal Collegio su richiesta delle parti ovvero d'ufficio.

Nella scelta dei consulenti tecnici d'ufficio il Giudice generalmente si avvale dell'Albo dei periti che è un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche alle quali il giudice può affidare l'incarico di effettuare perizie utili ai fini del giudizio.

L'Albo dei periti, anche se non vincolante per il giudice, costituisce il testo tipico per l'individuazione degli esperti ai quali affidare le indagini specifiche. L'interessato all'iscrizione nell'albo deve inoltrare domanda al Presidente del Tribunale e deve presentare determinati documenti relativi alla propria esperienza professionale.

Anche i consulenti tecnici del pubblico ministero sono nominati, di regola, fra le persone iscritte negli albi dei periti. Nel corso delle indagini infatti può apparire necessario avere il giudizio di un esperto in ordine a circostanze specifiche che assumano rilevanza processuale: in tali occasioni si rende spesso necessario per il pubblico ministero il ricorso ad una perizia o quanto meno al parere tecnico di un esperto.

Il giudice, quindi, tenuto conto della competenza specifica del consulente in relazione alla questione oggetto della consulenza, nomina il C.T.U. Una volta nominato dal giudice, il consulente tecnico è obbligato ad accettare l'incarico, e può rifiutare solo per giusti motivi valutati direttamente dal magistrato; ha il diritto di astenersi o può essere ricusato dalle parti per eventuali incompatibilità con l'incarico conferitogli.

Lo stesso Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'albo) nei casi in cui il consulente non abbia adempiuto gli obblighi derivanti dagli incarichi assunti o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.

Il consulente tecnico, prima di svolgere il proprio compito, deve prestare giuramento; quindi il giudice formula i quesiti ai quali il CTU deve dare risposta con relazione peritale entro i termini di tempo stabiliti.

Il consulente nominato per la perizia compie le indagini che gli sono commesse dal giudice, fornisce in udienza e in camera di consiglio i chiarimenti che il giudice gli richiede e redige una relazione denominata perizia o consulenza tecnica d'ufficio.

La perizia non è del tutto vincolante per il giudice il quale, se non ritiene rilevanti gli argomenti del perito, può sempre farne disporre una nuova o può perfino non tener conto di quanto scritto dal tecnico purchè, ovviamente, motivi adeguatamente tale decisione.

In tutti i casi in cui un giudice nomina un perito, le parti si possono far assistere da periti di parte.

I consulenti tecnici di parte formulano le loro deduzioni sull'operato del perito d'ufficio e possono depositare relazioni a sostegno o a critica della perizia di ufficio.

Come già sopra precisato il CTU nell'espletamento del suo incarico potrà essere affiancato da CTP ovvero **consulenti tecnici di parte**; all'atto della nomina del consulente tecnico d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 201 del C.P.C., il giudice assegna alle parti un termine per la nomina del proprio CTP. Tale nomina è facoltativa ma è comunque "subordinata" all'intervento nel processo di un consulente tecnico d'ufficio.

Per la nomina del C.T.P. è sufficiente la dichiarazione resa al cancelliere.

Il consulente di parte può assistere allo svolgimento delle operazioni peritali svolte dal C.T.U., partecipare alle udienze e può essere ammesso in camera di consiglio per chiarire al Presidente le proprie osservazioni tecniche.

Il C.T.P. presenta una relazione che può o essere inserita nella relazione del consulente d'ufficio, oppure può essere presentata autonomamente, ma in questo caso non costituisce mezzo di prova.

All'atto della consegna in cancelleria della relazione, il consulente tecnico può allegare la richiesta di **liquidazione del compenso**.

Il C.T.U. dovrà elencare le spese sostenute nella propria parcella che verrà depositata presso la cancelleria del giudice competente.

La parcella così presentata viene analizzata dal Giudice che provvede a liquidarla, prelieve eventuali decurtazioni, con decreto che pone l'onere del pagamento a carico di una o più parti in causa.

### **3. La formazione e la tenuta dell'Albo dei consulenti tecnici**

#### **3.1. La formazione dell'Albo**

L'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ha istituito l'Albo dei consulenti tecnici.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere fatta, di norma, tra le persone iscritte in questi Albi speciali istituiti presso ogni Tribunale (art. 61, 2<sup>a</sup> comma, C.P.C.; art. 13, disp. att. C.P.C.).

L'Albo è diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline.

Debbono essere comprese nell'Albo le seguenti categorie:

- 1. medico-chirurgica;**
- 2. industriale;**
- 3. commerciale;**
- 4. agricola;**
- 5. bancaria;**
- 6. assicurativa.**

L'art. 424 C.P.C. prevede, inoltre, che il giudice in qualunque momento, se la natura della controversia lo richiede, nomina uno o più consulenti tecnici scelti dall'Albo speciale dei consulenti tecnici in materia di lavoro.

L'Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto:

- dal Procuratore della Repubblica
- da un professionista iscritto nell'Albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal Collegio della categoria cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di Commercio.

La funzione di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del Tribunale (*art 14 e ss., disp. att. C.P.C.*).

#### **3.2. L'iscrizione nell'Albo**

### **3.2.1. Requisiti e documenti richiesti**

Possono ottenere l'iscrizione nell'Albo coloro che sono "forniti di **speciale competenza tecnica** in una determinata materia, sono **di condotta morale e politica specchiata** e sono **iscritti nelle rispettive associazioni professionali**" (*art. 15, disp. att. C.P.*).

Per quanto concerne quest'ultimo requisito si deve tener presente che con il D.L. 23.11.1944, n. 382 furono ricostituiti, ancora prima della fine della seconda guerra mondiale, i consigli degli ordini professionali ai quali venne affidata la tenuta degli albi, la quale conseguentemente venne sottratta alle associazioni di categoria.

Da quanto sopra, il suddetto requisito deve oggi intendersi nel senso dell'appartenenza all'ordine professionale corrispondente all'attività per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione all'albo tenuto dal suddetto ordine.

Nessuno può essere iscritto in più di un Albo.

Sulle domande di iscrizione decide il Comitato sopra citato.

Contro le decisioni del Comitato e' ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione, al Comitato previsto dall'art. 5 delle disposizioni di attuazione del C.P.C.

A seguito dell'abrogazione del citato art. 5, il Comitato deve considerarsi costituito dal primo Presidente della Corte d'Appello che lo presiede, dal Procuratore generale della Repubblica e da un Presidente di Sezione.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'Albo debbono farne apposita domanda al Presidente del Tribunale, **corredata della seguente documentazione:**

1. estratto di nascita;
2. certificato generale del Casellario giudiziale;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;
4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5. titoli e documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua specifica capacità tecnica.

I documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 possono essere autocertificati.

Per l'iscrizione nell'Albo e' inoltre dovuto il pagamento della tassa concessione governativa dell'importo di 168,00 euro, da effettuarsi sul CC Postale n. 8803, intestato all'Ufficio Registro, tasse e concessioni governative - Roma.

Tale tassa va pagata solo dopo che il Comitato ha deciso per l'accoglimento della domanda di iscrizione (*Nota del Min. G.G. n. 4/2881/1-70 del 9.12.1978; Nota del Min. Fin. n. 323367/77 del 20.2.1978; Circ. Min. G.G. n. 4/2696/19.97 del 29.4.1985*).

L'Albo e' permanente ma e' sottoposto a revisione ogni 4 anni (*art. 18, disp. att. C.P.C.*).

### **3.2.2. Gli iscritti nel Registro dei revisori contabili**

Di recente, la Corte d'Appello di Genova (D.M. del 22.4.1996) ha ritenuto che **la sola iscrizione nel Registro dei revisori contabili**, istituito con D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, **non costituisce titolo sufficiente per l'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del giudice.**

Quali sono le ragioni apportate la Corte per sostenere questa tesi?

1. Come si desume dal D. Lgs. n. 88/92, emanato in attuazione della Direttiva CEE n. 253/84 e relativo all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, la categoria dei revisori contabili non risulta affatto organizzata su base associativa, così come invece sono organizzati i vari ordini professionali, i quali sono associazioni di esercenti una medesima libera professione intellettuale.

Nel registro dei revisori contabili non sono iscritti solo lavoratori autonomi, ma anche dipendenti dello Stato e di enti pubblici e società.

Non esiste, in altre parole, un vincolo associativo tra i revisori contabili iscritti.

2. L'iscrizione nel registro dei revisori contabili e' disposta dal Ministero di grazia e giustizia in esito ad un apposito accertamento amministrativo (che prevede anche un esame) ed e' propriamente preordinata solo ad abilitare il soggetto iscritto allo svolgimento delle funzioni di controllo dei conti.

Proprio per questa limitata funzione della iscrizione nel Registro dei revisori contabili non e' nemmeno possibile riconoscere al revisore, per il solo fatto di essere iscritto, un titolo di "esperto".

L'iscrizione nel Registro dei revisori contabili non e', per sua natura, idonea ad attestare l'avvenuta acquisizione di una esperienza nello svolgimento della funzione di controllo dei conti; questa esperienza può essere acquisita solo successivamente alla iscrizione con lo svolgimento effettivo e protratto della stessa funzione.

Il registro dei revisori contabili, inoltre, serve per accertare una particolare abilità che si aggiunge a quella più generale che i soggetti hanno acquisito grazie alla precedente laurea o diploma.

L'attività del revisore contabile, inoltre, non e' configurata dalla legge come professione, ma come particolare attitudine di determinati soggetti all'esercizio delle revisioni contabili, indipendentemente dal fatto che essi siano professionisti iscritti o non in speciali albi.

Vincenzo Salafia (Le società n. 10/96), nel commentare la decisione della Corte si pone la domanda se sia giusto escludere i revisori contabili dall'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del giudice per la categoria commerciale.

Alla domanda bisogna dare una risposta negativa per ragioni morali, dato che non appare giusto escludere persone che hanno certamente una competenza tecnica accertata con un metodo non certo meno rigoroso di quello previsto per l'iscrizione in altri albi professionali.

Il problema e' sorto perchè l'ordinamento relativo all'albo dei consulenti del giudice, elaborato in epoca in cui la categoria dei revisori contabili non era regolata nel modo previsto dal D. Lgs. n. 88/92, e' inidoneo a comprendere la nuova fattispecie.

Ogni tentativo di estensione analogica delle norme contenute nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si scontrerebbe con il principio secondo il quale non può una norma di carattere generale essere piegata fino a regolare sia pure indirettamente una fattispecie speciale certamente non prevista dal legislatore all'epoca dell'emanazione della norma generale.

In presenza di un trattamento differenziato e non giustificato rispetto ai revisori contabili in confronto con i professionisti iscritti nei rispettivi albi, rimane allora, secondo Salafia, "di sollevare una questione di costituzionalità degli articoli sopra citati delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in relazione all'art. 3 della Costituzione".

Senza un intervento della Corte Costituzionale le norme vigenti, come dimostra l'esauriente motivazione del provvedimento emesso dalla Corte

d'Appello di Genova, non consentono di superare le difficoltà appena esposte, a meno che non intervenga nel frattempo un provvedimento legislativo che colmi la lacuna.